

## La tutela dei beni geologici e le norme

Dal punto di vista legislativo, in Italia la legge Rava è la prima, nel 1905 (Legge 16 luglio 1905 n.411), a tutelare un bene naturale a carattere anche geologico: i residui della “divina foresta spessa e viva” del Ravennate. Solo nel 1939 viene promulgata la legge n.1497 sulla “Protezione delle bellezze naturali”, legge già all’epoca valutata manchevole, dove comunque all’articolo 1 si stabilisce che sono soggette alla legge, a causa del loro interesse pubblico, le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di **singolarità geologica**.

Nel successivo Decreto Attuativo (n.1357 del 3 giugno 1940) “Regolamento per l’applicazione della Legge del 29 giugno 1939, n. 1497” viene chiaramente enunciato (cap. 9 par. 2) che **“la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico”**.

Si deve attendere sino agli anni '70 del secolo scorso per avere enunciazioni di principio fondamentali per la protezione dei beni geologici grazie al Decreto Legge 657 (14 dicembre 1974) e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 (3 dicembre 1975). L’articolo 1 recita “Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari” e all’articolo 2 “I beni ambientali sono patrimonio culturale”. La legge 8 agosto 1985 n. 431 all’articolo 1 sottopone a tutela, ai sensi della legge del 29 giugno 1939 n.1497, diverse situazioni paesaggistiche tra cui ricadono alcune tipologie generiche di beni geologici quali “le montagne per la parte eccedente i 1600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole”, “i ghiacciai e i circhi glaciali” e “i vulcani”.

Infine la legge 349/86 che istituisce il Ministero dell’ambiente definisce i compiti di questo negli articoli 1 e 2: “assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento”.

Attualmente i riferimenti legislativi sono la legge quadro sulle aree protette, L. 394 del 6/12/91 che indica gli obiettivi da raggiungere mediante l’istituzione di aree naturali protette. Tra i punti che interessano i beni geologici è da sottolineare che l’articolo 1 della 394/91 al comma 2 definisce come patrimonio naturale da conservare e valorizzare “le forme fisiche, geologiche, geomorfologiche, e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale”. Al comma 3 inoltre tra le finalità del regime di tutela e gestione delle aree protette c’è quella della conservazione di “singolarità geologiche”, “formazioni paleontologiche”, “biotopi”, “valori scenici e panoramici”, “processi naturali”, “equilibri idraulici e idrogeologici”.

Quindi la tutela dei beni culturali a carattere geologico viene legata soprattutto a quella più generale che riguarda i beni ambientali; nel contesto del nostro Paese molte delle aree protette di nuova istituzione, a livello regionale, provinciale e comunale, insistono molto spesso su aree di interesse geologico.

Ma molto importante è anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio, del 24 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137, dove al Capo II "Individuazione dei beni paesaggistici, Art. 136 si dice "... Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.... ecc..., il codice riguarda in senso lato i geositi sino all'art. 143 incluso.

## Il quadro internazionale

La "Convenzione sulla Protezione Culturale e Naturale Mondiale", ratificata da oltre 155 Paesi e adottata dall'UNESCO<sup>2</sup> nella Conferenza Generale di Parigi del 1972, rappresenta una moderna visione politica di conservazione della natura. Il documento riconosce che *"la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo"*, e definisce *"patrimonio naturale"*:

- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di queste;
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate, costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate;
- i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate;

a patto che questi presentino un "valore universale eccezionale" dal punto di vista estetico o estetico naturale, scientifico e/o conservativo.

La Convenzione UNESCO qualifica il monumento naturale in relazione alla sua condizione di "singolarità" o di individualità, in analogia con la legge nazionale italiana 1497 del 1939<sup>6</sup>, e pertanto diventano monumento *"quegli elementi distintivi o di spicco del paesaggio che si differenziano per i loro particolari connotati dalle forme consimili"*. Questi connotati rendono spesso i monumenti naturali ben conosciuti e acquisiti nella coscienza delle popolazioni come patrimonio naturale e culturale comune con alto valore simbolico e di identificazione.

Per queste ragioni la Convenzione prevede che questi beni, al pari di quelli riconosciuti di "valore universale eccezionale" dal punto di vista storico e artistico, vengano iscritti nell'"Elenco del Patrimonio Mondiale" (*World Heritage List*) in quanto parte importante dell'identità dell'umanità da far conoscere a tutta la popolazione mondiale.

E' all'inizio degli anni '90 che si consolida il progetto di conoscere a livello mondiale la quantità, la tipologia e la distribuzione dei principali beni geologici - denominati geotopi o geositi - che necessitano un'urgente azione di tutela. Nel 1991, durante un convegno sul tema svoltosi a Digne (Francia), venne stilata la carta internazionale dei diritti della memoria della Terra e stabilita la modalità con cui schedare e censire il patrimonio geologico.

Nel 1996 prende avvio, su iniziativa dell'IUGS (*International Union of Geological Sciences*)<sup>3</sup>, il programma di ricerca "GEOSITES" (Wimbledon, 1996)<sup>4</sup>, tuttora in fase di attuazione e patrocinato anche dall'UNESCO. L'obiettivo di "GEOSITES" è quello di realizzare a scala mondiale un inventario informatizzato, compilato sistematicamente e aggiornato di continuo, dei siti-chiave di rilevanza internazionale per la geologia e la storia della Terra, e contestualmente di sollecitare lo sviluppo di una politica protezionistica che costituisca un valido supporto alle Scienze della Terra e che

sostenga la realizzazione di inventari a scala regionale o nazionale. A livello europeo la realizzazione dell'inventario dei geositi è a carico dell'associazione ProGeo, agente dell'IUGS.

Analogamente nel 2001, la IV<sup>a</sup> Conferenza Internazionale dell'Associazione Internazionale dei Geomorfologi (IAG)<sup>5</sup>, ha ufficializzato il Gruppo di Lavoro "*Geomorphological sites: research, assessment and improvement*", il cui obiettivo principale è quello di sviluppare ricerche sui siti geomorfologici, con particolare riferimento alla valutazione, alla conservazione e alle attività di valorizzazione, di didattica e turismo legate ad essi.

Un riferimento concettuale e normativo recente, piuttosto importante, è la Raccomandazione REC (2004)<sup>3</sup> "*On conservation of the geological heritage and areas of special geological interest*", adottata il 5 maggio 2004 dal Consiglio dei Ministri Europeo. Si tratta di una fonte normativa che afferma l'importanza del patrimonio geologico in quanto segnato da un rilevante valore scientifico, culturale, estetico, paesaggistico, che necessita di essere conservato e tramandato alle future generazioni. Si riconosce l'importanza della conservazione geologica e geomorfologica nel mantenimento di caratteri di molti paesaggi europei, raccomandando come prima cosa agli stati membri di identificare nei loro territori le aree di speciale interesse geologico. Le appendici della Raccomandazione, di cui è interessante la lettura integrale, riguardano i principi della conservazione geologica e geomorfologica, i programmi internazionali di conservazione e catalogazione del patrimonio geologico, il legame fondamentale tra geologia e paesaggio, i criteri di gestione e la legislazione per la protezione, la definizione di programmi di informazione e educazione, la cooperazione con organizzazioni internazionali per la conservazione del patrimonio geologico.

In letteratura i geositi vengono definiti anche come *Geotopi, Geotopes, Geological Monuments, Land Mark*, i quali tutti insieme vanno a costituire quello che gli Autori angloamericani definiscono *Geological Heritage*, ovvero il Patrimonio geologico di una regione o di un Paese. Il concetto di patrimonio geologico viene espresso per la prima volta nella *Dichiarazione Internazionale dei diritti della Memoria della Terra*, stilata da un gruppo di geologi nel 1991 a Digne des Bains. "*Il difficile racconto della storia della Terra risiede nelle rocce e nel paesaggio che si osservano presso la sua superficie; questo insieme rappresenta la "Memoria della Terra". Solo in questi siti, e solo lì, è possibile tracciare i processi che in migliaia di milioni di anni si sono succeduti e che hanno creato l'attuale aspetto del nostro pianeta, compresa l'evoluzione della vita in cui è inserita quella dell'uomo. Quello che è conservato negli affioramenti rocciosi e nel paesaggio è da considerare unico, e talora molto fragile. Per questo è necessario riflettere sul fatto che ciò che si perde di questo patrimonio non potrà mai essere ripristinato o ricostruito, ed è quindi necessario capire e procedere alla sua protezione*".

**Autore: Maria Angela Cazzoli**